

Area 2- Servizio 6: Servizi anagrafico certificativi

OGGETTO: RIFIUTO DI ISTANZE PEC NON REGOLARIZZATE.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 2

VISTE le istanze PEC – di cui all' allegato elenco, presentate da imprenditori individuali e da organismi societari, la cui istruttoria ha evidenziato motivi ostativi all'accoglimento risultanti dalla documentazione agli atti e qui richiamati per relationem;

CONSIDERATO che l'Ufficio ha provveduto a richiedere per iscritto le necessarie integrazioni;

ACCERTATO che è ormai trascorso tempo senza che gli interessati abbiano provveduto a regolarizzare ed a perfezionare le istanze prodotte, trasmettendo la documentazione richiesta dall'ufficio Registro Imprese;

CONSIDERATO peraltro che gli inviti alla regolarizzazione per come sopra formulati da quest'Ufficio costituiscono altresì legittima espressione del preavviso di diniego di cui all'art.10 bis della Legge 241/1990;

RITENUTO che le predette istanze, per le quali, tra l'altro, gli interessati hanno mostrato nei fatti di non aver alcun interesse giuridicamente qualificato, devono essere rifiutate con provvedimento da comunicarsi entro 8 giorni al richiedente con lettera raccomandata (art.11 comma 12 DPR n.581/1995);

RICHIAMATO l'art.21 bis della Legge 241/1990 che testualmente dispone: *"Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia."*;

RITENUTO attribuire al presente provvedimento clausola di immediata efficacia ritenendo prevalente il principio della trasparenza degli archivi;

RITENUTO provvedere - dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento che rende eccessivamente gravosa la comunicazione personale- alla comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell'Ente e, quindi, tramite l'affissione della presente e dell'allegato elenco oltre che all'albo camerale altresì sulla home page del sito istituzionale per 15 giorni consecutivi;

CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare l'Ufficio a respingere il protocollo di registrazione assegnato a ciascuna istanza rifiutata contenuta negli allegati elenchi;

VISTI:

- la legge 580/93;
- il D.P.R. 581/1995;
- l'art. 2188 c.c.;
- la legge 241/1990;

TUTTO ciò premesso,

CONSIDERATO che la scrivente è Conservatore del Registro delle imprese di Cosenza come da Delibera di Giunta camerale n. 51 del 11.09.2013, pubblicata sulla G.U. n. 169 del 20.07.2013 ;

DETERMINA

1) il rifiuto delle iscrizioni PEC poiché carenti nella documentazione presentata e compilate in maniera incompleta, nonché per tutte le motivazioni riportate nei relativi diari delle posizioni dettagliate negli elenchi allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2) il personale dell'Ufficio potrà in essere le misure operative per l'esecuzione del presente provvedimento incluse le relative registrazioni informatiche;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito camerale e sarà trasmesso agli ordini professionali della provincia.

Contro il presente atto:

- è ammesso, entro 8 gg. dal ricevimento dello stesso, ricorso al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Cosenza, ai sensi degli artt. 2189 c.c. ed art.11 commi 11 e 12 del D.P.R. 581/95;

Dr.ssa Erminia GIORNO

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso (approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 9 del 14.12.2009), è stata pubblicata, per come disposto, integralmente all'albo camerale on line istituito con deliberazione di Giunta Camerale n. 4 del 24.01.2010 ai sensi dell'art. 32 della legge 69/09, come modificato dal D.L. 194/2009 e L. 25/2010 per quindici giorni dal _____ al _____ e contro la stessa non sono state presentate opposizioni.

Cosenza li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Donatella Romeo